

Illegittimo il giudizio negativo di compatibilità ambientale (VIA) per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. V 23 maggio 2025, n. 1134 - Tenca, pres.; Illuminati, est. - E-Way Eolo S.r.l. (avv.ti Sticchi Damiani) c. Regione Siciliana – Presidenza e Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Giudizio negativo di compatibilità ambientale (VIA) - Progetto definitivo per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica - Omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1 – Con ricorso depositato il 28 aprile 2025, la società E-WAY EOLO S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ha chiesto – previa sospensione cautelare – l'annullamento: (i) del decreto D.A. n. 33/Gab del 18 febbraio 2025, con cui la Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente (ARTA) ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale (VIA) e parere non favorevole di Valutazione di Incidenza (VIncA), ai sensi degli artt. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e 5 del D.P.R. 357/1997, in relazione al progetto “San Giorgio” (impianto eolico da 18 MW); (ii) del parere istruttorio conclusivo (PIC) n. 743/2024 del 15 novembre 2024 della Commissione Tecnica Specialistica (CTS), su cui si fonda il decreto VIA; (iii) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi: il parere interlocutorio intermedio n. 59/2024 della CTS e, ove occorra, la direttiva regionale D.A. 295/Gab del 28.06.2019.

1.1 – A fondamento del ricorso proposto la società ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato:

a) In data 8 febbraio 2024, la società E-Way Eolo presentava istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), integrata con la valutazione di incidenza ambientale (VIncA), per la realizzazione di un impianto eolico della potenza complessiva di 18 MW, composto da tre aerogeneratori e relative opere di connessione, da ubicarsi nei territori dei Comuni di Polizzi Generosa e Castellana Sicula (PA). L'intervento rientrava tra le opere strategiche nazionali, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 152/2006, risultando inserito nell'allegato I-bis del medesimo decreto.

b) Il progetto non ricadeva in aree classificate come “non idonee” alla realizzazione di impianti eolici, né ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, né secondo la normativa regionale vigente, beneficiando dunque della presunzione di compatibilità paesaggistica prevista dal quadro normativo di riferimento. Tutti gli enti coinvolti nel procedimento, tra cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, esprimevano parere favorevole.

c) La Commissione Tecnica Specialistica (CTS) formulava un parere interlocutorio (PII n. 59/2024), articolato in 30 rilievi istruttori. La società, in data 30 settembre 2024, controdeduceva puntualmente, trasmettendo un'ampia documentazione integrativa finalizzata a chiarire e superare le criticità sollevate. Nondimeno, la CTS adottava successivamente un parere conclusivo negativo (PIC n. 743/2024), ritenendo solo parzialmente superati alcuni dei rilievi iniziali e giudicando persistenti talune criticità.

d) Sulla base del solo parere della CTS, l'ARTA procedeva all'adozione del decreto di VIA negativo, senza attivare ulteriori interlocuzioni con il proponente e senza svolgere una propria autonoma valutazione istruttoria e discrezionale. Il progetto veniva pertanto rigettato in assenza di un effettivo contraddittorio procedimentale, senza un bilanciamento comparativo degli interessi pubblici e privati coinvolti e senza attivare forme di soccorso istruttorio in relazione a profili tecnici agevolmente risolvibili.

1.2 – Svoltata questa premessa, la ricorrente ha articolato una serie di doglianze all'indirizzo degli atti impugnati, riassumibili nei termini che seguono.

Con il primo motivo, ha contestato l'illegittima abdicazione del potere decisionale da parte dell'ARTA, che si è limitata a recepire in modo acritico il parere negativo della CTS, organo meramente consultivo e non vincolante, senza svolgere autonoma istruttoria né valutare le controdeduzioni della società.

Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990, per omessa comunicazione da parte dell'ARTA dei motivi ostativi, che ha impedito ogni forma di contraddittorio procedimentale e ha precluso l'adeguamento del progetto alle osservazioni tecniche.

Con il terzo motivo d'impugnazione la ricorrente ha lamentato la violazione dell'obbligo di dissenso costruttivo e di leale collaborazione, sostenendo che ARTA abbia negato l'assenso senza indicare modifiche o integrazioni utili a superare le presunte criticità. In assenza di vincoli reali e a fronte della localizzazione del progetto in area idonea, tale comportamento

si porrebbe in contrasto con i principi di proporzionalità, buon andamento e massima diffusione delle fonti rinnovabili. Con un quarto motivo, ha lamentato la violazione dell'art. 6 L. 241/1990, per mancato attivarsi delle amministrazioni in un'ottica di leale collaborazione e soccorso istruttorio, pur a fronte di criticità facilmente sanabili mediante interlocuzione tecnica.

Con il quinto motivo ha contestato l'illegittimità del parere della CTS per non aver considerato che l'impianto ricade in area non classificata come "non idonea", secondo le Linee Guida nazionali e la normativa regionale, e che ciò imponeva all'amministrazione un obbligo di motivazione rafforzata. Ha inoltre censurato l'erroneo automatismo con cui la CTS ha attribuito valore ostativo alla sola assenza di qualifica di "area idonea" ex art. 20 del d.lgs. 199/2021, in violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Con il sesto motivo d'impugnazione la ricorrente ha lamentato l'illegittimità del parere della CTS per aver sollevato rilievi ostativi privi di fondamento sostanziale, basati su valutazioni formalistiche e non su reali criticità ambientali, in violazione delle norme sulla VIA e sul corretto bilanciamento tra tutela ambientale e sviluppo delle rinnovabili.

Infine, con il settimo motivo d'impugnazione la ricorrente ha denunciato l'illegittimità del parere della CTS per omessa valutazione effettiva dei rischi ambientali, lamentando un difetto di istruttoria e motivazione nonché la violazione del principio di precauzione e della normativa sulle rinnovabili.

Infine, con un sesto motivo, ha denunciato l'erroneità dei presupposti di fatto e il travisamento dell'istruttoria, evidenziando come vari rilievi tecnici siano risultati basati su errori materiali o affermazioni non supportate da adeguati riscontri.

2 – Le Amministrazioni resistenti – Presidenza della Regione Siciliana e Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – si sono costituite in giudizio in data 29 aprile 2025, senza svolgere difese.

3 – Alla camera di consiglio del 20 maggio 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, preannunciando la possibile emissione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

4 – Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito indicate.

5 – *In limine litis*, va rilevato che la Presidenza della Regione Siciliana non risulta legittimata passivamente rispetto alla impugnativa proposta, non rientrando tra le sue competenze istituzionali la gestione del procedimento amministrativo oggetto di causa. Le determinazioni impugnate sono infatti state adottate da strutture dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, unico soggetto competente in materia. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti della Presidenza della Regione, per difetto di legittimazione passiva.

6 – Ciò premesso, e passando alla disamina del ricorso, risulta fondato il secondo motivo di impugnazione – da trattare con priorità rispetto al primo per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica – con cui il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Alla luce della disciplina vigente – in particolare del nuovo art. 12, comma 4, del D.Lgs. 387/2003, come modificato dall'art. 47, comma 3, lett. c), del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 – che ha introdotto una netta separazione tra la fase di valutazione ambientale e la successiva fase di autorizzazione unica, la procedura di VIA assume oggi la configurazione di un procedimento autonomo, concluso con provvedimento espresso dell'amministrazione competente.

Con il venir meno dell'integrazione della VIA nella conferenza di servizi decisoria prevista per il rilascio del titolo autorizzatorio – che in passato garantiva il contraddittorio attraverso il confronto collegiale tra le amministrazioni e con il proponente – si applica ora, nella fase ambientale, la disciplina generale della L. 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 10-bis. Quest'ultima disposizione impone all'amministrazione di comunicare al destinatario dell'atto i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnando un termine per eventuali osservazioni, controdeduzioni o modifiche. Si tratta di una garanzia procedimentale essenziale, che assume particolare rilievo in tutti i casi – come quello di specie – in cui il procedimento si concluda con un provvedimento negativo idoneo a produrre effetti lesivi diretti e immediati.

Tale previsione si distingue nettamente dalla comunicazione di avvio del procedimento. Mentre, infatti, l'omessa comunicazione dell'avvio può – in determinati casi – non determinare l'annullabilità dell'atto, qualora risulti che il suo adempimento non avrebbe potuto incidere sul contenuto dispositivo del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, il legislatore ha espressamente escluso che detta sanatoria possa operare in caso di mancata comunicazione del preavviso di rigetto, come chiarito dall'ultimo periodo dello stesso comma, introdotto dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Nel caso di specie, non risulta che l'Amministrazione, successivamente all'adozione del parere negativo della CTS e prima dell'emissione del provvedimento di VIA, abbia comunicato alla ricorrente le criticità ambientali ritenute ostativo, né che le abbia concesso un termine per controdedurre o proporre modifiche progettuali.

Ritenuto, pertanto, che la conculcazione delle facoltà partecipative abbia privato il proponente della possibilità di interloquire tempestivamente sulle ragioni ostativo prima dell'adozione del provvedimento di VIA negativo, quest'ultimo risulta viziato sotto il profilo procedimentale, nei termini dianzi illustrati, e va quindi annullato (per un precedente analogo, sentenza Sezione 9/4/2025 n. 792).

7 – Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, relativi a profili istruttori e valutativi di merito degli atti impugnati, che dovranno essere riesaminati in sede procedimentale nell'ambito del rinnovato contraddittorio con la parte proponente.

8 – Quanto al regolamento delle spese processuali, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente va condannato alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, che si liquidano — ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 — in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali, se dovute, nonché al rimborso del contributo unificato, se ed in quanto corrisposto. Vanno invece compensate le spese di lite tra la parte ricorrente e la Presidenza della Regione Siciliana, tenuto conto che il contenzioso ha ad oggetto atti non riconducibili alla sfera di competenza di quest'ultima.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla il provvedimento VIA negativo impugnato.

Condanna l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali, se dovute, nonché al rimborso del contributo unificato, se ed in quanto corrisposto.

Compensa le spese tra la parte ricorrente e la Presidenza della Regione Sicilia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

(Omissis)